



COMUNE DI CATENANUOVA

UFFICIO DI GABINETTO

Prot. nr. 1198 del 31-01-2018

ORDINANZA NR. 4 del 30.01.2018

Oggetto: Norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.

IL SINDACO

Premesso:

- Che, sempre con maggiore frequenza pervengono all'Ente segnalazioni da parte di privati cittadini in merito all'incivile pratica dell'abbandono di cuccioli, post nascita, all'interno del territorio comunale;
- Che, la locale Polizia Locale è costantemente impegnata per fronteggiare la recente recrudescenza del fenomeno del randagismo canino;
- Che, l'Amministrazione comunale si è da tempo attivata per prelevare dal territorio i cani vaganti e/o abbandonati avendo presso il Canile "Arca di Noè" di Regalbuto n. 91, che gravano sul bilancio comunale per un importo mensile di € 8.586,88, Iva inclusa, e contestualmente attuando campagne di adozione attraverso le quali ha affidato nr.34 cani a privati cittadini, sensibilizzando e collaborando, altresì, a campagne di sterilizzazione;
- Che, allo scopo di contrastare efficacemente e durevolmente tale fenomeno, l'Amministrazione comunale ha intenzione di predisporre un organico programma di interventi, il quale prevede tra l'altro:
 - una urgente campagna di sterilizzazione dei cani randagi e padronali, preferibilmente con il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Enna o in subordine, anche ricorrendo a convenzione, con il servizio veterinario del canile "Arca di Noè", provvedendo al contempo, nel periodo di custodia dei cani non rivendicati da alcun proprietario, ai trattamenti terapeutici e antiparassitari, oltre che alle operazioni di anagrafe canina (con apposizione del *microchip*);

- ✚ il rapido avvicendamento dei cani custoditi in via assolutamente provvisoria nel canile per il ricovero degli animali abbandonati nel Comune di Catenanuova, incentivando le adozioni degli stessi;
- ✚ la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati non aggressivi (ovvero identificabili come cani di quartiere o di contrada) anche in funzione di presidio contro l'arrivo di nuovi soggetti inselvatichiti;
- ✚ azioni di informazione e formazione particolarmente rivolte ai proprietari, per il miglioramento della cultura della convivenza tra cittadini e cani;
- ✚ una capillare azione di controllo a campione applicando con rigore le sanzioni previste in caso di mancata iscrizione all'anagrafe canina e di scorretta gestione dei cani padronali (mancata pulizia delle deiezioni, conduzione senza museruola e guinzaglio, ecc.);

Considerato che i cittadini di questo centro e non, si rivolgono a questa pubblica amministrazione, pretendendone l'intervento, per la presa in carico, cura e svezzamento di cuccioli, da qualche giorno nati e presunti abbandonati, con oneri a gravare sul bilancio dell'Ente;

Vista la L.R. nr.19/2000 che all'art.1 recita "La Regione Siciliana.....promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo"; all'art.2, comma 1, dispone che "A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione"; all'art.3, comma 1, prevede che, "I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali"; all'art.9, comma 1, prescrive che "E' vietato l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito"; all'art.11, comma 3, prevede che "I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà"; all'art.14, comma 2, statuisce che "I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario";

Sentito, all'uopo, il Comandante della Polizia Locale, il quale riporta le continue pretese dei cittadini, residenti e non, ad intervenire per il recupero, la cura ed lo svezzamento di cuccioli, post nascita e presunti abbandonati/ritrovati, affinché la pubblica amministrazione, con il proprio bilancio, si faccia carico di tale incombenze;

Considerato che non è più possibile per l'Ente sostenere una spesa per il randagismo che lievita giorno dopo giorno e mese dopo mese, non solo per assicurare il

benessere degli animali che vengono trovati sul territorio in stato di randagismo, più o meno pericolosi, ma anche e soprattutto per quei proprietari incivili che dovendo disfarsi dei cuccioli, che sono stati partoriti da fattrici che detengono, o li abbandonano in luoghi di pubblico transito oppure ne denunciano il ritrovamento telefonando all'Ufficio della P.L., così da attivarne il recupero;

Vista la "Carta dei diritti degli animali" proclamata dall'UNESCO nel 1978, che recita *"Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie"*;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 15 del 03.07.2000;

VISTO l'art.17 della L.R. nr.15/2000;

Visto il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, nr.7;

VISTA la propria Ordinanza nr.23 del 18.06.2003;

Visto il Decreto Presidenziale del 12 gennaio 2007, n. 7 (decreto di attuazione della L.R. n° 15/2000);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione del patrimonio comunale in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica e di sicurezza della pubblica e privata incolumità, in attesa dell'adozione del regolamento che disciplini le fattispecie de quo;

Sentito il parere del Dipartimento Veterinario di Enna;

ORDINA

ai cittadini residenti in questo comune l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art.1

Obbligo di registrazione nuovi nati

I cittadini, residenti a Catenanuova, sono obbligati a registrare all'anagrafe canina i cani di cui sono proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro sessanta giorni dalla nascita.

Art.2

Cessione o cambio di residenza

I proprietari o detentori di animali, già registrati all'anagrafe, hanno l'obbligo della segnalazione della cessione a qualsiasi titolo dell'animale ed il cambio della propria residenza entro 30 giorni.

Art.3

Morte dell'animale

Permane l'obbligo per i proprietari/detentori di segnalare al Dipartimento Veterinario di Enna la morte dell'animale, con allegato certificato rilasciato da un Veterinario, o la scomparsa dell'animale entro 10 giorni dal loro verificarsi, con la presentazione della denuncia ad una forza di Polizia.

Art.4

Ritrovamento di cuccioli

Chiunque nel territorio di Catenanuova trovi cuccioli appena nati o comunque in fase di svezzamento anche avanzato, ha il dovere civico di comunicarlo agli uffici comunali che provvederanno a consegnarli allo stesso perché provveda al loro svezzamento e successivamente, come previsto dall'art.3, comma 1, L.R. nr.15/2000, iscriverli all'anagrafe canina.

I cuccioli, raggiunta la maturazione fisica, verranno sottoposti a sterilizzazione da parte del Servizio Veterinario di Enna con spese a carico di questo Ente.

Gli animali dati in consegna, con gli obblighi indicati al primo comma per il consegnatario, avranno la priorità per essere dati in adozione ai privati cittadini richiedenti e i residenti potranno, altresì, accedere al beneficio TARI.

Art.5

Iscrizione all'anagrafe canina

I proprietari/detentori di cani potranno regolarizzare la posizione dei loro animali presso il Dipartimento Veterinario dell'Asp nr.4 di Enna.

Art.6

Sanzioni

Chiunque violi le norme di cui sopra o quelle richiamate in premessa e previsti nella predetta L.R. nr.15/2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento delle seguenti somme in denaro con le modalità previste dalla Legge nr.689 del 24.11.1981:

- a. Inosservanza dell'obbligo dell'iscrizione in anagrafe: sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1 e 7, L.R. nr.15/2000 ss.mm.ii.;
- b. Mancata segnalazione della cessione dell'animale, del cambio di residenza o della morte dell'animale : sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di Euro 520,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lett. a) b) e c) del comma 1, e comma 6 L.R. nr.15/2000 ss.mm.ii.;
- c. Mancata segnalazioni di scomparsa dell'animale entro 10 giorni : sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alla lett. d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9 L.R. nr.15/2000 ss.mm.ii. da un minimo di € 578,00 ad un massimo di Euro 1.733,00;
- d. Abbandono di cani : ai sensi per gli effetti dell'art.9, comma 1, 2, 3 e 4 L.R. nr.15/2000 ss.mm.ii. si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
- e. Per chi conduce senza guinzagli, per chi utilizza il guinzaglio maggiore di ml.1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267 ss.mm.ii..-

Alle violazioni dell'obbligo di rimuovere le deiezioni solide del proprio animale, nelle vie e piazze cittadine, si applicano le sanzioni previste con Ordinanza nr.23 del 18.06.2003.

Nel caso in cui il detentore sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo è sempre obbligato in solido con il contravventore al pagamento delle sanzioni amministrative previste.

Le sanzioni amministrative dovranno essere versate a mezzo conto corrente postale nr.34220699, intestate al Comune di Catenanuova - Polizia Municipale - Sanzioni Amministrative, indicando nella causale gli estremi dell'atto contravvenzionale.

La presente Ordinanza, debitamente pubblicizzata, entra in vigore con decorrenza immediata.

AVVERTENZE

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

1. La Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente;
2. I contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, comma 4 - art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Funzionario Responsabile della P.L. è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza, ed avverso la stessa è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Enna entro 30 giorni dalla data di notifica, è altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li _____



IL SINDACO
Dott. Aldo Biondi